Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Giovedì, 8 ottobre 1931 - ANNO IX — **Numero 233**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE *e presso le seguenti* LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Talo, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno - tanto in edizione normale che in quella economica - che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1° del volume IV dell'edizione normale nonchè dei fascicoli 8° e 9° del volume III dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia palazzo di via Arenula Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1526.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1931, n. 1227.
Disposizioni sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;
Veduta la legge 8 luglio 1929, n. 1222;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare nuove norme di coordinamento concernenti gl'Istituti d'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A ciascuna delle Facoltà o Scuole che costituiscono l'Università o Istituto superiore è preposto un preside.

I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facoltà o Scuole, su una terna proposta dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

Il Consiglio direttivo degl'Istituti superiori di magistero è composto di tutti i professori di ruolo di ciascun Istituto.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 101 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto e si rinnova secondo norme che saranno determinate dallo statuto, tenuto conto delle particolari condizioni ed esigenze di ciascuna Università o Istituto libero. In seno al Consiglio possono essere rappresentati enti e privati, che contribuiscano con annui assegni al mantenimento dell'Università o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro ».

Art. 3.

L'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agl'Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme per il personale posto a carico del suo bilancio e quelle relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto.

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori delle Facoltà, Scuole e Istituti interessati.

« Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

« Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, salvo per quanto concerne il personale aiuto o assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dall'attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

« Rimangono in vigore per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale che vi è contemplato ».

Art. 4.

Al mantenimento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino, Venezia e della Regia università per gli studi economici e commerciali di Trieste si provvede con convenzioni fra lo Stato, altri enti e privati.

Art. 5.

Gli articoli 77 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e 54 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sono sostituiti dal seguente e le disposizioni relative sono estese a tutti gl'Istituti d'istruzione superiore:

« Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

« Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

« In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio può, con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle L. 30.000, ma non eccedenti le L. 100.000.

« Per spese eccedenti le L. 100.000 la omissione di tali formalità deve essere autorizzata dal Ministero dell'educazione nazionale.

« Tutte le deliberazioni dei Consigli di amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di mutui sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale ».

Art. 6.

Gli articoli 70 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 18 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, sono sostituiti dal seguente:

Il bilancio preventivo delle Regie università e dei Regi istituti superiori non è soggetto all'approvazione del Ministero della educazione nazionale al quale sarà inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

« Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

« Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

« Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori, ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

« I bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi delle Università e degli Istituti superiori liberi sono comunicati in copia per conoscenza al Ministero dell'educazione nazionale ».

Art. 7.

Il Ministro per l'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.

Art. 8.

Sono estese agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni degli articoli 67, 68, 74 primo e secondo comma, 75, 79 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Sono estese alle Università ed agli altri Istituti superiori le disposizioni dei tre ultimi commi dell'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

E' abrogato l'art. 135 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227.

È estesa alle Università ed a tutti gli altri Istituti superiori la disposizione del comma secondo dell'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Art. 9.

Gli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

Art. 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, può essere disposta l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Università.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, può essere altresì disposta la soppressione di Facoltà, Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facoltà o Scuole appartenenti alla stessa Università.

I decreti relativi saranno emanati udito il Consiglio superiore della educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione

Art. 11.

Le Scuole superiori di architettura istituite a Venezia con R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2358, a Torino con R. decreto 19 luglio 1929, n. 1578, a Firenze con R. decreto 26 giugno 1930, n. 1084, e a Napoli con R. decreto 26 giugno 1930, n. 1085, passano a far parte, a tutti gli effetti, degl'Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Al loro mantenimento si provvede con convenzione fra lo Stato, altri enti e privati.

La disposizione, di cui al comma secondo dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, cessa di avere effetto per le Scuole superiori di architettura.

Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti le Scuole superiori di architettura, alla Sezione prima vengono aggregati i membri della quinta.

Art. 12.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sono sostituiti dal seguente:

« Gl'Istituti superiori di magistero hanno funzione e grado di Istituti universitari.

« Ad essi spetta di compiere la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale, in relazione al conseguimento dei diplomi che gl'Istituti medesimi conferiscono.

« Tali diplomi sono di tre specie:

a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;

b) di filosofia e pedagogia;

c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

« I diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) si conseguono dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera *c*) dopo un corso triennale ».

Il comma secondo dell'art. 4 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, è sostituito dal seguente:

« Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non può essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; sarà preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari ».

Art. 13.

Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, sono ridotti da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studi di paletnologia, di archeologia e di storia dell'arte ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2359. Tali insegnamenti sono: archeologia e storia dell'arte antica; epigrafia e antichità romane; etruscologia e archeologia italica; paletnologia; topografia dell'Italia antica; storia dell'arte medioevale; storia dell'arte del rinascimento e moderna.

Art. 14.

I concorsi proposti dalle Facoltà, Scuole e Istituti interessati nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo possono essere banditi sino a non oltre il successivo mese di marzo.

La presente disposizione si applica anche per i concorsi proposti nel periodo dal 16 ottobre 1929 al 15 ottobre 1930.

Art. 15.

L'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice è composta di cinque membri.

« La Facoltà o la Scuola o l'Istituto superiore, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.

« Le Facoltà, le Scuole e gl'Istituti superiori, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facoltà, la Scuola o l'Istituto che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.

« La prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso.

« Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.

« I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della commissione giudicatrice.

« I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

« Le disposizioni di cui all'art. 84 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 8 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, completato dall'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, concernenti le spese per le commissioni giudicatrici, sono estese a tutti gli Istituti d'istruzione superiore, che hanno il personale insegnante a carico del proprio bilancio.

« È abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 16.

Alle qualifiche di « professore stabile » e di « professore non stabile », previste nelle vigenti disposizioni per i professori degli Istituti d'istruzione superiore, sono rispettivamente sostituite le qualifiche di « professore ordinario » e di « professore straordinario ».

Art. 17.

La nomina dei professori straordinari in seguito a concorso può avere luogo, oltre che per la materia messa a concorso, anche per materia che sia parte di quella.

In una stessa Facoltà o Scuola possono essere nominati più titolari per effetto di uno stesso concorso.

Alle cattedre degl'Istituti superiori di magistero possono inoltre essere nominati, previo il parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce. Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina saranno però considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.

Art. 18.

I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e

adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio ».

Art. 19.

L'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, è sostituito dal seguente:

« I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia.

« Essi possono inoltre essere trasferiti ad una cattedra di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

« I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a cattedre di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia.

« Ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dalla Facoltà o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

« A posti vacanti presso Università o Istituti, di cui alla tabella *A*, possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti a Università o Istituti, di cui alla tabella *B*, e ad Università o Istituti liberi.

« Il Ministro, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore, può differire o non consentire trasferimenti di professori, quando ciò sia opportuno nell'interesse degli studi.

« Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato ».

Art. 20.

Gli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, convertito, con aggiunta, nella legge 23 giugno 1927, n. 1135, sono sostituiti dal seguente:

« I professori italiani, i quali, presso Università estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedra d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a cattedra della stessa o di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari.

« Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a cattedre in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in Università estere alle condizioni di cui al comma precedente è computato, agli effetti dell'anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore.

« Il servizio predetto è computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile ».

Art. 21.

L'art. 29 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

a) grave insubordinazione;

b) abituale mancanza ai doveri di ufficio,

c) abituale irregolarità di condotta;

d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

« La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola.

« Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

« La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

« Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

« All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina ».

Art. 22.

La condizione giuridica ed economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero è parificata a quella degli altri professori dei Regi istituti d'struzione superiore, appartenenti a ruoli statali.

I professori medesimi sono tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento dei corsi sdoppiati.

Art. 23.

I professori di ruolo, che non siano cittadini italiani, partecipano alle adunanze dei Consigli di Facoltà limitatamente alle deliberazioni per gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 24.

Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di « professore emerito », qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di « professore onorario », qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà, Scuola o Istituto cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 25.

Le disposizioni relative agl'incarichi d'insegnamento negl'Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono estese agl'incarichi d'insegnamento negli altri Istituti d'istruzione superiore, salvi i diritti acquisiti in base alle norme vigenti e ferme restando le disposizioni per cui, in determinati casi e per determinati Istituti, gl'incarichi d'insegnamento sono a carico dello Stato.

A chiunque ricopra un ufficio retribuito ed abbia inoltre un incarico d'insegnamento in Istituti d'istruzione superiore, non potrà essere affidato un secondo incarico retribuito, se non in caso di assoluta necessità.

Art. 26.

Le disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti di istruzione superiore, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono estese agli aiuti e assistenti degli altri Istituti d'istruzione superiore.

Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, e previa richiesta del professore interessato. Non sono dovute, in tal caso, indennità di trasferimento.

Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione sarà deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in base alle vigenti disposizioni, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli dei professori degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degl'Istituti medi d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli aiuti e assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.

Art. 27.

In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. All'uopo è necessaria l'autorizzazione del Ministro, udita la prima sezione del Consiglio superiore.

Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari.

Art. 28.

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati, per le esercitazioni relative.

Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non può essere superiore a quello dei medesimi.

Per l'ufficio di lettore di lingue straniere può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Art. 29.

Le disposizioni vigenti per il personale tecnico e subalterno dei Regi istituti d'istruzione superiore, di cui all'articolo 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono estese al personale tecnico e subalterno dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Art. 30.

Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà aumentato, tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle competenze fisse e continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno in servizio presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931.

Art. 31.

Le disposizioni, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, sono applicabili al personale non statale, che presta servizio in tutti i Regi Istituti d'istruzione superiore.

Art. 32.

L'art. 39 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, può essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri;

b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche, ed eventualmente da prove sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare.

« L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto Ministeriale, essere definitivamente confermata su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.

« Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

« L'abilitazione alla libera docenza, conferita ai sensi dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è definitiva ».

Art. 33.

Nelle Università e negli Istituti superiori contemplati dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, negl'Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali e nel Regio istituto superiore navale di Napoli si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti.

Art. 34.

All'art. 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, è sostituito il seguente:

« La Commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio delle Scuole d'ingegneria di Milano e Torino, o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore della Scuola d'ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione ».

Art. 35.

Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica o scientifica possono essere iscritti quali studenti presso le Regie scuole di architettura, indipendentemente dall'esame di ammissione previsto dall'art. 65, ultimo comma, del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Art. 36.

Il primo comma dell'art. 25 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dai seguenti:

« Possono essere ammessi agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria coloro che hanno superato l'esame di maturità classica o scientifica.

« Agli Istituti superiori agrari possono anche essere iscritti, previo esame di cultura generale, da sostenersi con le norme che saranno indicate dal regolamento generale universitario, coloro che sono forniti del diploma di abilitazione per i provenienti dagl'Istituti tecnici agrari ».

L'ultimo comma dell'art. 25 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è soppresso.

Art. 37.

Alle Scuole di perfezionamento, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati.

Ai corsi d'integrazione, presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degli Istituti medesimi.

È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, nonchè a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto.

Art. 38.

Il corso biennale di studi propedeutici d'ingegneria può essere eseguito, oltre che presso gl'Istituti indicati nell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, anche presso la Regia Accademia aeronautica di Caserta.

L'esame di licenza, da sostenersi con le norme dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, avrà effetto ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione soltanto per quegli allievi che, all'atto dell'ammissione al corso biennale propedeutico, siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Anche il primo anno del corso triennale di studi di applicazione può essere seguito presso la Regia Accademia aeronautica di Caserta.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'aeronautica di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze, saranno stabilite, nei riguardi dei corsi e degli allievi della Regia Accademia aeronautica, norme corrispondenti a quelle indicate nel comma terzo dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590.

Art. 39.

Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a pagare ogni anno all'Università o Istituto una speciale tassa di L. 100.

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non abbiano per otto anni consecutivi sostenuto esami, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

Art. 40.

Gli studenti, per essere ammessi a ripetere le prove già sostenute con esito negativo, debbono pagare alla cassa dell'Università o Istituto una sopratassa di L. 20 per ogni esame di profitto, e di L. 50 per l'esame di laurea o diploma o di licenza dal biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

La devoluzione e l'erogazione del provento delle sopratasse, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 41.

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti, saranno determinate dal regolamento generale universitario.

Art. 42.

Le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, relative alle sessioni degli esami di profitto, di laurea e di diploma, si riferiscono anche agli esami di licenza dal biennio propedeutico agli studi d'ingegneria e sono estese a tutti gli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 43.

All'art. 22 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, è sostituito il seguente:

« Alla tabella che determina le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è aggiunta l'indicazione di « professionista in materia di economia e commercio ».

« All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione anzidetta sono ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali (fatta eccezione per i laureati della sezione di magistero per le lingue estere dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia), i laureati in scienze economiche, politiche e sociali e i laureati in scienze economico-marittime ».

Art. 44.

Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale possono essere ammessi soltanto coloro i quali, nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico prescritto, abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari.

Art. 45.

La disposizione di cui al R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734, convertito, con aggiunta, nella legge 30 marzo 1931, n. 381, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di procedere ad una revisione delle concessioni

di lauree *ad honorem*, viene estesa anche alle lauree *ad honorem* in agraria e in medicina veterinaria.

Il secondo periodo dell'ultimo capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, è abrogato.

Art. 46.

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, hanno conseguito presso le Regie scuole d'ingegneria e presso la Regia scuola di architettura di Roma il diploma di architetto, compete la qualifica di « dottore in architettura ». Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e all'art. 31 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 47.

L'annessa tabella *A* determina le tasse e sopratasse per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Le tasse d'immatricolazione e iscrizione sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea è devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici.

I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti anzidetti, sono quelli stabiliti dalla tabella *H* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 48.

All'art. 9 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1634, è aggiunto il seguente comma:

« Le candidate all'esame di ammissione alle Scuole di ostetricia debbono inoltre versare un contributo di L. 50, destinato a compensare i componenti delle commissioni esaminatrici ».

Art. 49.

L'esenzione totale di cui all'art. 1 lettera *c*) n. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, è, per quanto riguarda le tasse e sopratasse universitarie, subordinata alle seguenti condizioni:

1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami di maturità, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

Art. 50.

Le Casse scolastiche delle Università e degli Istituti superiori possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio, oltre che ai fini previsti dall'art. 18 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, anche a favore del bilancio delle Università o Istituti presso cui sono costituiti, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

Art. 51.

La tassa di ammissione agli esami di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, di cui al R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, è stabilita in L. 200.

Oltre alla detta tassa, da versare all'Erario, i candidati debbono versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami, un contributo di L. 100, che sarà devoluto a rimborso di spese.

Art. 52.

Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami professionali presso le Scuole speciali o di perfezionamento, istituite nelle Università e negli Istituti superiori, sono tenuti a versare all'Erario L. 200 per tassa di diploma.

Art. 53.

Al Regio istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni relative alla Cassa scolastica, intendendosi contemporaneamente soppresse per l'Istituto medesimo le disposizioni relative alla dispensa dalle tasse, e ferme restando le norme a favore degli orfani di guerra e dei mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 54.

L'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« E istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

« L'ammontare della tassa è di L. 250 e viene riscossa all'atto della consegna del titolo di abilitazione.

« All'Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.

« Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a L. 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Università o Istituto medesimo.

« E inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di L. 25, che tutti gli studenti delle Università e degli Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.

« La devoluzione e l'erogazione del provento del contributo speciale, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze ».

Il R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, è abrogato.

Art. 55.

È riconosciuta personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. Esse sono amministrate da un Direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore.

Ciascuna Opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione disagiata.

Agli Istituti superiori di magistero ed al Regio istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni relative all'Opera universitaria.

Art. 56.

Le opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 57.

Il Governo del Re ha la facoltà di ordinare l'aggruppamento di due o più fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'Opera dell'Università o Istituto: *a*) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; *b*) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; *c*) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere più semplice ed economica l'amministrazione e più proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone.

Il Governo del Re può inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.

Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovrà, in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli enti, i Comuni e le Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Università o Istituto direttamente o indirettamente interessati.

Il provvedimento è emanato con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 58.

Le norme relative alla concessione di borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori italiani ed esteri si appplicano anche ai laureati degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 59.

Il Regio istituto orientale di Napoli, il Regio istituto superiore navale di Napoli, la Regia scuola normale superiore di Pisa e la Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 60.

Il Regio istituto orientale di Napoli ha per fine:

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa;

b) la preparazione degl'interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie;

c) la preparazione linguistica dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.

Il Regio istituto superiore navale di Napoli ha per fine:

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;

b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.

La Regia scuola normale superiore di Pisa ha per fine:

a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

La Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma ha per fine:

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole;

b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degl'insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione fisica nazionale.

Art. 61.

Gli Istituti di cui all'art. 59 hanno ciascuno uno statuto, che, per quanto non sia già disciplinato da disposizioni di legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico degli Istituti stessi, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale a loro carico, nonchè ogni altra norma necessaria al loro funzionamento.

Detti statuti sono approvati, ed occorrendo modificati, per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta delle competenti autorità accademiche, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei suddetti Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dall'attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 62.

Lo Stato corrisponderà annualmente, a titolo di contributo per il loro mantenimento, L. 182.000 al Regio istituto orientale di Napoli, L. 400.000 alla Regia scuola normale superiore di Pisa, L. 178.120 al Regio istituto superiore navale di Napoli.

Al mantenimento del Regio istituto superiore navale di Napoli si provvede con convenzione tra lo Stato ed altri enti o privati, e lo Stato vi concorre col suddetto contributo. La convenzione è approvata, ed occorrendo modificata, per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma ha un contributo annuo di L. 500.000 a carico del bilancio del Comitato centrale dell'Opera nazionale Balilla. Il Comitato stesso provvederà ad integrare, in quanto possa occorrere, il bilancio dell'Accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.

Art. 63.

Alla Regia scuola normale superiore di Pisa e alla Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma è concesso

il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al loro servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura di cui attualmente dispongono.

Art. 64.

La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio istituto orientale di Napoli, del Regio istituto superiore navale di Napoli, della Regia scuola normale superiore di Pisa e della Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma è a carico del bilancio degli Istituti stessi, che provvederanno altresì all'eventuale trattamento di quiescenza del personale medesimo.

Per le categorie di personale a loro carico i predetti Istituti dovranno uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale.

Art. 65.

L'annessa tabella *B* determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio istituto orientale di Napoli, per il Regio istituto superiore navale di Napoli e per la Regia accademia fascista di educazione fisica di Roma.

Le tasse d'immatricolazione e iscrizione sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma è devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici.

La Regia scuola normale superiore di Pisa accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.

I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti anzidetti, sono quelli stabiliti dalla tabella *H* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 66.

Ai Regi osservatori astronomici di Arcetri, Catania, Milano, Napoli, Padova, Pino Torinese, Roma, Trieste, alla Stazione astronomica di Carloforte e al Regio osservatorio vesuviano di Napoli è riconosciuta personalità giuridica.

Le norme per la costituzione dei Consigli d'amministrazione, dei quali farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze, saranno stabilite col regolamento.

Nulla è innovato alle disposizioni attualmente vigenti per il funzionamento degli Istituti anzidetti.

Restano ferme le disposizioni legislative concernenti il Regio osservatorio di Collurania.

Art. 67.

Ai posti di assistente negli Osservatori astronomici possono concorrere, oltre quaanto è previsto nell'art. 5, comma primo, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, i laureati in discipline nautiche presso il Regio istituto superiore navale di Napoli.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo, addetti a cattedre di astronomia negli Istituti d'istruzione superiore, sono equiparati agli assistenti degli Osservatori astronomici.

Art. 68.

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è annualmente stanziata la somma di L. 250.000 per gli scopi di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, numero 2321, e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero.

Resta fermo il disposto dell'art. 4 del predetto Regio decreto-legge per ciò che riguarda il concerto col Ministero delle finanze.

Art. 69.

Ferme restando le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 coloro i quali ottengano il riconoscimento della qualifica di specialista ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823 e 15 maggio 1930, n. 861, debbono versare all'Erario, per il rilascio del decreto relativo, la tassa di L. 500.

Art. 70.

Sono estese agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali le disposizioni dell'art. 1 comma secondo n. 2, dell'art. 3 comma terzo, del titolo IV (articoli da 97 a 112) e degli articoli 110 e 137 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Per quanto riguarda l'art. 137, alle date del 1° ottobre 1923 e 1° ottobre 1924 s'intendono sostituite rispettivamente quelle del 1° novembre 1931 e 1° novembre 1932.

Disposizioni transitorie.

Art. 71.

Per l'anno accademico 1932-33 gli statuti delle Università e degli Istituti superiori potranno essere modificati anche se non siano trascorsi i tre anni accademici, di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 72.

La disposizione contenuta nell'art. 15 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-36 ed è estesa a tutti gli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 73.

Fino a quando non sia stipulata ed approvata, ai sensi dell'art. 62 comma secondo del presente decreto, la convenzione per il mantenimento del Regio istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli enti di cui all'art. 6 dello statuto dell'Istituto stesso, approvato col R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999.

Art. 74.

Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, potrà, entro il 30 giugno 1932, essere modificata nei Regi istituti d'istruzione superiore la ripartizione dei posti di professore di ruolo a carico dello Stato.

Con lo stesso decreto Reale, in dipendenza delle modificazioni anzidette, potranno apportarsi variazioni all'ammontare dei contributi spettanti agli Istituti interessati.

Art. 75.

Il Ministro per l'educazione nazionale potrà valersi della facoltà di cui all'art. 22, comma secondo, del R. decreto-legge 23 ottore 1927, n. 2105, per coprire il posto di professore di ruolo presentemente vacante presso la Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia.

Art. 76.

L'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è da intendersi nel senso che la disposizione

in esso contenuta è applicabile ai professori trasferiti, in base alle norme transitorie dello stesso R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, alle Facoltà o Scuole di nuova istituzione.

Art. 77.

L'efficacia della disposizione di cui all'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, e del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente il trasferimento o comando d'ufficio dei professori di ruolo delle Regie università e di tutti i Regi istituti d'istruzione superiore, è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1932-33.

Art. 78.

Le disposizioni, di cui agli ultimi due commi dell'art. 20 del presente decreto, sono applicabili ai professori i cui servizi in Università estere erano computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, convertito, con aggiunta, nella legge 23 giugno 1927, n. 1135.

Art. 79.

Ai professori attualmente incaricati di lingue straniere in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, i quali alla data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso Università estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, può esser fatto, su loro domanda e col parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all'art. 43, comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianità decorrerà dal mese successivo alla data del provvedimento.

Art. 80.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 26 del presente decreto, circa il limite d'età, gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934.

Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza.

La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 81.

Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931 presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 26 del presente decreto. Le disposizioni dello stesso articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso.

Art. 82.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il passaggio di segretari contabili nel ruolo delle Regie stazioni sperimentali all'ufficio di contabile nel personale di segreteria dei Regi istituti di medicina veterinaria.

Art. 83.

Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, si trovi addetto alla Regia scuola normale superiore di Pisa, rimarrà in servizio presso la Scuola stessa e continuerà a far parte dei dipendenti dello Stato.

Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà altresì l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La Scuola verserà annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente pagate per stipendi ed emolumenti al detto personale.

Art. 84.

I direttori degli Istituti superiori di magistero, sentito il Consiglio direttivo, adotteranno le opportune disposizioni per regolare tutti i casi transitori derivanti dall'applicazione del nuovo ordinamento degli Istituti stessi, per quanto concerne la carriera scolastica degli studenti.

Art. 85.

Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui all'art. 49 del presente decreto.

Art. 86.

I contribuenti iscritti nei ruoli, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, i quali siano altresì iscritti negli albi degli esercenti una professione, dovranno, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvedere a pagare alla cassa dell'Università o Istituto, presso cui conseguirono la laurea o il diploma, la differenza tra l'importo della tassa sull'Opera universitaria, stabilito col presente decreto, e l'importo complessivo delle somme da essi versate annualmente in applicazione dell'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Nulla è dovuto, invece, dai contribuenti i quali si giovarono della facoltà di riscatto, consentita dall'articolo medesimo.

Art. 87.

Gl'inscritti negli albi degli esercenti una professione, i quali, essendo tenuti alla denunzia di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, omisero o ritardarono la presentazione della denunzia stessa, purchè versino, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto, l'importo della tassa sull'Opera universitaria, ovvero la differenza tra l'importo medesimo e la somma complessiva eventualmente pagata ai sensi dell'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non incorreranno nella penalità sancita dal R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478.

Nessun rimborso è peraltro ammesso a favore di coloro che pagarono tale penalità.

Art. 88.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto tutte le Amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 56, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione.

Le Amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.

Art. 89.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° novembre 1931, salvo che non sia altrimenti stabilito nelle singole disposizioni.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 90.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BALBO — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 12. — MANCINI.

TABELLA *A* (art. 47).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE PER I REGI ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI.

Tassa d'immatricolazione	Tassa annuale d'iscrizione	Tassa di laurea	Sopratassa annuale per esami di profitto (1)	Sopratassa per esami di laurea
300	450	300	150	75

(1) Per gli anni di corso nei quali gli studenti debbono sostenere esami di profitto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

TABELLA *B* (art. 65).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE PER IL R. ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI, IL R. ISTITUTO SUPERIORE NAVALE DI NAPOLI E LA R. ACCADEMIA FASCISTA DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA.

ISTITUTI	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale d'iscrizione	Tassa di laurea o diploma	Sopratassa annuale per esami di profitto (1)	Sopratassa per esami di laurea o di diploma
R. Istituto orientale (1):					
a) corso inferiore . .	150	350	150	180	75
b) corso superiore . .	150	450	300	150	75
R. Istituto superiore navale	300	450	300	150	75
R. Accademia fascista di educazione fisica	150	250	250	150	75

(1) Gli esterni sono tenuti a pagare le tasse d'immatricolazione e di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma.
(2) Per gli anni di corso nei quali gli studenti debbono sostenere esami di profitto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1225.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, ad emettere cartelle fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, modificato dalle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, 22 dicembre 1907, n. 794, e 6 luglio 1922, n. 1157;

Veduto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con il R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Veduto il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 653, col quale è stata costituita presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, una Sezione di credito fondiario avente per fine l'esercizio, nelle provincie continentali del Mezzogiorno, di tale forma di credito, in conformità delle leggi vigenti sul credito fondiario;

Veduto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1929 che approva le norme per l'amministrazione, l'ordinamento ed il funzionamento di detta Sezione di credito fondiario;

Veduta la domanda del direttore generale del Banco di Napoli, nonchè la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto nell'adunanza del 30 giugno 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, avente un fondo di dotazione di L. 50.000.000 ed un complesso di crediti ipotecari per un ammontare superiore alla metà del detto fondo, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in corrispettivo di mutui ipotecari, fatti in conformità alla vigente legislazione sull'esercizio del credito fondiario e per un ammontare complessivo di L. 500.000.000 pari al decuplo del fondo di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 10. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1226.

Agevolazioni postali per il carteggio della tombola pro Tempio votivo dei Caduti per la Patria e Museo storico, promossa dall'Arciconfraternita del SS. Sacramento di Portoferraio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale l'Arciconfraternita del SS. Sacramento di Portoferraio, concessionaria della tombola, da effettuarsi in Roma il 15 ottobre del corrente anno, pro Tempio votivo dei Caduti per la Patria e Museo storico, chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;

Considerate le finalità patriottiche dell'iniziativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola pro Tempio votivo dei Caduti per la Patria e Museo storico in Portoferraio sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 11. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO 7 agosto 1931, n. 1219.

Approvazione dello statuto organico dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Imperia.

N. 1219. R. decreto 7 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Imperia (Porto Maurizio).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. 1220.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un legato.

N. 1220. R. decreto 10 settembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000 nominali disposto a suo favore dalla nobil donna Carlotta Olginati.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 1224.

Accettazione della donazione fatta allo Stato dell'immobile adibito ad incubatorio ittiogenico in Varenna.

N. 1224. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, viene accettata la donazione fatta allo Stato dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella provincia di Milano, già Società lombarda per la pesca e l'acquicoltura, dell'immobile adibito ad incubatorio ittiogenico in Varenna, frazione di Fiumelatte.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 29 luglio 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 2 aprile 1931, n. 5933, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Umberto Parone a segretario del Sindacato regionale

fascista dei dottori in economia e commercio della Sicilia, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Umberto Parone;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Umberto Parone a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Sicilia.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 13. — BERRUTI.

(6814)

REGIO DECRETO 29 luglio 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 28 gennaio 1931, n. 2112, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. David Chiossone a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Genova, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'avv. David Chiossone;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'avv. David Chiossone a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Genova.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 12. — BERRUTI.

(6815)

REGIO DECRETO 14 agosto 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio dell'Umbria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 1° aprile 1931, n. 5910, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Biagio Biagiotti a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio dell'Umbria, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Biagio Biagiotti;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Biagio Biagiotti a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio dell'Umbria.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 19. — BERRUTI.

(6816)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1931.
Impiego dell'acido acetico nell'industria della seta artificiale, previa adulterazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, relativo al trattamento fiscale dell'acido acetico per uso industriale;
Visto l'art. 8 del testo unico di leggi per l'imposta sull'acido acetico approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'acido acetico da servire nell'industria della seta artificiale per l'acetilazione della cellulosa, dovrà essere previamente adulterato con l'aggiunta, per ogni quintale di acido, dei seguenti ingredienti:
cm.³ 40 (quaranta) di soluzione acquosa satura (circa all'uno per mille) di aranciato di metile;
cm.³ 100 (cento) di benzolo grezzo,

Art. 2.

La denaturazione dell'acido acetico dovrà avvenire in presenza degli agenti della Finanza.

I prodotti denaturanti saranno forniti dalla ditta interessata e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

L'acido acetico ricuperato mediante distillazione dovrà essere convogliato in recipienti suggellati dalla Finanza e prima di rientrare in lavorazione dovrà essere ridenaturato come agli articoli precedenti.

Art. 4.

Lo stabilimento dove avviene l'impiego ed il ricupero dell'acido acetico sarà sottoposto a vigilanza permanente della Finanza al fine di accertare le perdite di lavorazione ed impedire che il prodotto, come sopra denaturato, possa essere distratto per altri usi.

Art. 5.

Alle norme di denaturazione prescritte con i precedenti articoli 1, 2 e 3 potranno di volta in volta, a domanda delle ditte interessate, essere consentite deroghe dal Ministero delle finanze, qualora l'acido acetico gravato d'imposta possa giungere dal magazzino doganale ai recipienti di reazione per tubazioni regolarmente suggellate dalla Finanza e la sua denaturazione possa ritenersi ugualmente assicurata per la quantità e natura dei reagenti presenti nei recipienti medesimi.

Art. 6.

Le industrie della fabbricazione dell'anidride acetica e dell'acetone potranno essere ammesse all'impiego dell'acido acetico in esenzione dall'imposta senza preventiva denaturazione, qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente articolo 5.

La concessione sarà fatta di volta in volta dal Ministero delle finanze dietro domanda delle ditte.

Roma, addì 11 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(6823)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 126 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Struia Giuseppe fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Struia Giuseppe fu Giovanni e della fu Maria Pauzon, nato a Varvari di Parenzo il 3 dicembre 1901 e residente a Pola, via Operai n. 14, di condizione cocchiere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Struia in « Struggia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai fratelli, nati a Pola: Natale, il 23 dicembre 1904; Rodolfo, il 13 dicembre 1907; Vittorio, il 22 dicembre 1910, ed alla sorella Giuseppina, nata a Pola il 19 marzo 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5135)

N. 143 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Seidl Giovanni fu Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Seidl Giovanni fu Giacomo e della fu Teresa Kohlbeck, nato a Kirschau (Boemia) il 24 novembre 1885 e residente a Visinada, n. 173, di condizione pensionato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Seidl in « Saidelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pasqua Sabaz fu Pasquale e fu Maria Valle, nata a Visinada il 19 settembre 1890 ed alla figlia Irma, nata a Visinada il 23 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5137)

N. 137 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Suffich Ester fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gimino; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Suffich Ester fu Giuseppe e di Maria Maurovich, nata a Gimino il 7 novembre 1889 e residente a Gimino, di condizione maestra elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Suffich in « Suffis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Maria Suffich ved. di Giuseppe, figlia del fu Giacomo Maurovich e della fu Santina Suffich, nata a Gimino il 7 dicembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5138)

N. 120 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Saraval Bartolomeo fu Bartolomeo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Saraval Bartolomeo fu Bartolomeo e della fu Domenica Pissak, nato a Visinada il 19 maggio 1869 e residente a Visinada, di condizione messo comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Saraval in « Serravallo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Filomena Sabaz fu Giovanni e di Antonia Antonaz, nata a Visinada il 27 dicembre 1865, ed alla nipote Celestina Saraval, figlia della defunta sorella Maria, nata a Visinada il 17 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5139)

N. 788 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Codacovich Mauro detto Valerio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate apposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Codacovich Mauro di Mauro e di Domenica Manzin, nato a Dignano il 30 gennaio 1891 e residente a Dignano, via Vittorio Emanuele III, di condizione carraio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Codacovich in « Valerio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Domenica Delzotto fu Domenico e fu Lucia Fioranti, nata a Dignano il 30 gennaio 1895 ed alle figlie, nate a Dignano: Valeria, il 19 marzo 1924; Maria, il 24 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5153)

N. 786-A C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig Codacovich Mauro detto Valerio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Codacovich Mauro fu Domenico e della fu Domenica Defranceschi, nato a Dignano il 1° marzo 1852 e resi-

iente a Dignano, via delle Canovette, di condizione carraio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Codacovich in « Valerio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Domenica Manzin fu Valentino e fu Giovanna Biasoletto, nata a Dignano il 12 gennaio 1863 ed ai figli, nati a Dignano: Maria, il 20 settembre 1884; Pietro, il 15 aprile 1889; Giuseppe, il 19 marzo 1894; Stefano, il 23 novembre 1906 nonchè alla nuora Vittoria Da Zarà fu Giacomo nata a Rovigno il 25 settembre 1891 moglie del figlio Giuseppe ed alle nipoti Jolanda, nata a Fiume il 25 gennaio 1922 e Romana, nata a Nancy (Francia) il 9 gennaio 1927, figli di Giuseppe Codacovich e di Vittoria da Zara.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette

Pola, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5154)

N. 786-B C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Codacovich Mauro detto Valerio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto legge precitato;

Decreta:

Al sig. Codacovich Antonio di Mauro e di Domenica Manzin, nato a Dignano il 17 gennaio 1902 e residente a Dignano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Codacovich in « Valerio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lucia Callessich fu Domenico e fu Lucia Gorlato, nata a Dignano il 17 gennaio 1902, ed al figlio Livio, nato a Dignano il 26 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5155)

N. 787 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Codacovich Domenico detto Valerio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto legge precitato;

Decreta:

Al sig. Codacovich Domenico di Mauro e di Domenica Manzin, nato a Dignano il 30 gennaio 1887 e residente a Dignano, via Nazario Sauro, di condizione carraio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Codacovich in « Valerio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Domenica Sorgarello fu Nicolò e fu Lucia Codacovich, nata a Dignano il 28 giugno 1892 ed ai figli, nati a Dignano: Valerio, il 30 aprile 1914; Lina, il 26 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5156)

N. 1936 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Biloslavo Mariano fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Biloslavo Mariano fu Antonio e di Antonia Valenta, nato a Castagna (Grisignana) il 14 settembre 1902 e residente a Grisignana, di condizione cantoniere stradale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana di « Bianchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giovanna Poropat di Matteo e di Marina Beacovich, nata a Visignano il 14 ottobre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi

e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5158)

N. 1064 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giuch (Cuk) Giovanni di Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pirano; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giuch (Cuk) Giovanni di Giovanni e di Maria Kukez, nato a Trieste il 18 aprile 1892 e residente a Pirano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ciuch (Cuk) in « Ciani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Contento di Vincenzo e di Lucia Zarotti, nata a Pirano l'11 giugno 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5162)

N. 432 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gladulich Caterina fu Giovanni-Domenico;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla sig.a Gladulich Caterina fu Giovanni-Domenico e della fu Amalia Nicolich, nata a Lussipiccolo il 16 dicembre 1873 e residente a Lussinpiccolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gladulich in « Gladioli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5197)

N. 1062 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cramerstetter Giuseppe fu Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato,

Decreta:

Al sig. Cramerstetter Giuseppe fu Giuseppe e della fu Maria Marsich, nato a Castelvenere (Pirano) il 19 marzo 1875 e residente a Santa Lucia di Portorose, di condizione ferroviere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gramerstetter in « Cittadini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lucia Richter fu Pietro e fu Lucia Stipanich, nata a Castelvenere (Pirano) il 26 novembre 1874 ed alla figlia Lucia, nata a Castelvenere il 1° settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5204)

N. 45-86.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciopris Stefano fu Lorenzo e fu Teresa Bizjak, nato a Capriva di Cormons il 29 aprile 1881,

residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiopris ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6157)

N. 45-87.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Copres Francesco fu Giuseppe e fu Teresa Klanjscek, nato a San Martino di Quisca il 6 ottobre 1890, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiopris ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Copres Angela di Giuseppe Sfiligoi, nata a Castel Dobra il 25 maggio 1892, moglie;
Copres Francesco, nato a Gorizia il 25 ottobre 1920, figlio;
Copres Carmen, nata a Gorizia il 25 luglio 1922, figlia;
Copres Elvira, nata a Gorizia il 1° febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6158)

N. 45-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Lodovico di Antonio e di Pauletic Clementa, nato a Biglia (Ranziano) il 21 marzo 1891, residente a Biglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Emilia, nata a Biglia il 27 agosto 1923, figlia;
Cijan Jolanda, nata a Biglia il 15 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6160)

N. 45-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cijan Antonia ved. Skabar fu Pietro e di Jug Anna, nata a Biglia (Ranziano) il 18 maggio 1883, residente a Biglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6161)

N. 45-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Carlo fu Giovanni e fu Bresgar Maria, nato a Bigliana il 12 aprile 1854, residente a Castel Dobra, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6162)

N. 45-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cijan ved. Teresa fu Giuseppe Cavdek e di Kovic Teresa, nata a Peci (Merna) il 19 novembre 1882, residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Angela fu Giuseppe, nata a Savogna il 30 marzo 1910, figlia;

Cijan Giuseppina fu Giuseppe, nata a Savogna il 2 novembre 1911, figlia;

Cijan Ludmilla fu Giuseppe, nata a Savogna il 6 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6164)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 26 settembre 1931-IX, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, relativo all'approvazione della Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per la produzione ed il commercio del seme bachi.

(6792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente l'estrazione dei premi per le cinque serie di Buoni del Tesoro novennali 1940.

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1931-IX, alle ore 10, avranno luogo, in Piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento scadenti il 1940, delle cinque serie autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi anche ai buoni del Tesoro novennali 1940 suindicati, verrà proseguito nei giorni successivi non festivi, altresì alle ore 10, in una sala a pianterreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 9, pure in una sala a pianterreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra, le quali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a mente del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-IX.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6831)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 200.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 ottobre 1931 - Anno IX

Francia	76.50	Oro	372.41
Svizzera	385.34	Belgrado	—
Londra	74.95	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.525	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.225
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	—
Peso Argentino Carta	4.41	Rendita 3 % lordo	43.625
New York	19.301	Consolidato 5 %	81.125
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.15

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.